

Corte costituzionale organo collegiale (composto da 15 giudici)



(composto da 15 giudici + 16 giudici in caso di giudizio per ipotesi di reato presidenziale, del Presidente della Repubblica)

Requisiti:

- o essere magistrati delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative;
- o essere professori ordinari di università in materie giuridiche;
- o essere avvocati dopo venti anni di esercizio.

Durata della carica di giudice costituzionale: 9 anni (non rieleggibile)

Posizione istituzionale: assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altro organo, soggetto o ente

Sede:

(posizione assai simbolica)



5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune con maggioranza qualificata



5 giudici eletti dalle supreme magistrature



5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica



(il presidente della Corte costituzionale è eletto per tre anni, dalla stessa Corte costituzionale)



**Giudizio di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato,
delle leggi delle Regioni e delle due Province autonome di TN e BZ**

Ordinamento giuridico italiano

17 marzo **1861**:
Unità d'Italia
Inizio
dell'ordinamento
giuridico italiano.
Stato italiano

1948
Costituzione
italiana

1930
Codice penale

1942
Codice civile

1998
Decreto
legislativo 286
in materia di
immigrazione

2015
Decreto legislativo in
materia di contratto di
lavoro a tutele
crescenti

Articolo 137 Cost.

Una **legge costituzionale** stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con **legge ordinaria** sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1

Articolo 1

La questione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, **rilevata** d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e **non ritenuta dal giudice manifestamente infondata**, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione

Articolo 127 Cost.

Il Governo, quando ritenga che una **legge regionale** ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di **legge dello Stato** o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Regio Decreto 19 ottobre **1930**, n. 1938 (**Codice penale**)

Art. 559

- Adulterio -

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1948


Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ...

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.





- Rilevanza
- Non manifesta infondatezza

Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto - punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà coniugale - la legge fa un diverso trattamento fra i coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato



Sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1968, n. 126

La Corte osserva che “è questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la discriminazione fatta in proposito dal codice penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi - il quale rimane pur sempre la regola generale - occorre esaminare se essa (discriminazione tra moglie e marito per la stessa condotta) sia essenziale alla unità familiare”. E sul punto la Corte subito precisa che “tale discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento/danno alla concordia ed alla unità della famiglia. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni ancora più gravi”. “Pertanto (sono sempre parole della Corte) la discriminazione sancita dall'art. 559 del codice penale lungi dal garantire l'unità familiare, si sostanzia invece in un retrivo privilegio assicurato al marito, che in quanto tale viola il principio di parità tra coniugi sancito dall'art. 29 Cost.

Costituzione. Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; **consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.**

(Corte cost., sent. 183/1973, p. 5, cons.dir.). *L'Assemblea costituente «ha inteso con l'art. 11 definire l'apertura dell'Italia alle più impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l'accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parità con gli altri Stati e per le finalità ivi precisate, delle necessarie "limitazioni di sovranità". Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendano necessarie per la istituzione» della organizzazione internazionale «di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale».*

(Ivi, p. 6, cons.dir.). *«La disposizione dell'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrano i presupposti, è possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranità, ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranità prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. È invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranità, alle condizioni e per le finalità ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessità di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale».*

Costituzione.

Articolo 138

Le **leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali** sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di **revisione costituzionale**.

(Corte cost., sent. 1146/1988, p. 2.1, cons.dir.). *«La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale».*





L. 29 novembre 1971, n. 1097 - **Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

- **Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, sono vietate l'**apertura di nuove cave** e **la ripresa** di esercizio di cave in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
- **Art. 2.** Le cave di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame ecc. ... devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
- **Art. 3.** La coltivazione e l'esercizio **delle altre** cave (per cemento, per calce) in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'approvazione di un apposito **progetto di coltivazione** da parte del soprintendente ai monumenti competente.
- **Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente **è punita con l'arresto sino a sei mesi** (e una ammenda pecuniaria).




Corte costituzionale – sentenza 6 febbraio 1973, n. 9

- I pretori di Este e di Monselice, con ordinanze emesse nei procedimenti penali a carico di imprenditori (cavatori), imputati per violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 1097 del 1971, **in quanto avevano continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto** disposto dall'art. 2 della legge n. 1097, sollevarono questione di legittimità costituzionale della legge:
 - per asserita violazione dell'art. 41, comma 1, della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera»
 - per asserita violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione: «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»
 - per asserita violazione degli artt. 4 e 35 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»



- La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è dall'art. 9 inclusa tra i **"principi fondamentali"** della Costituzione, unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale appartenente all'intera comunità nazionale
- Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede (secondo comma) che l'**iniziativa economica privata trovi un suo limite nell'utilità sociale**. Tale indubbiamente è il **fine di tutela delle bellezze naturali**. La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi, fondata»

(art. 41, comma 2, Cost. «**L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»)



E' più forte:


- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell'impresa (art. 41 Cost.)

(non bilanciamento, ma graduazione degli interessi in conflitto)



- Per quanto concerne l'**art. 42 Cost.**, l'esclusione dell'indennità è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "**originariamente di interesse pubblico perché naturalmente paesistici**" e condizionati a limitazioni di godimento secondo particolare regime.
- Con riguardo agli **artt. 4 e 35 Cost.**, la Corte osserva che «il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità **di ogni situazione** che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro»

Insanabile contrasto



(in caso di insanabile contrasto ...) E' più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)

(non bilanciamento, ma graduazione degli interessi in conflitto)



DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

...

Articolo 18 - Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari

1.

2. Al fine di garantire **la celere ripresa delle attività culturali** di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, **il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile** sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

3. Con uno o più provvedimenti, **il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari** ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.

48 articoli e un allegato

LEGGE 24 novembre 2006, n. 286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'[articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 2 - Misure in materia di riscossione

....

105. Al fine di garantire **la celere ripresa delle attività culturali** di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari **acquista la proprietà dell'intero immobile** sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il **prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari** ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

Articolo 1 di 19 commi

Articolo 2 di 181 commi

(gli altri articoli soppressi in quanto le
relative disposizioni sono state spostate nei
primi due articoli)

Articolo 42, comma 3, Costituzione

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

Governo

adotta il decreto legge

emanato dal Presidente della
Repubblica

e **pubblicato in Gazzetta
Ufficiale**

d.l. 3 ottobre 2006, n. 262



decreto legge in vigore
per 60 giorni

60°
giorno

**vigenza
stabile
della
disciplina**

Art. 77 Costituzione. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Parlamento

Approvazione
della legge
di conversione
legge 24
novembre
2006, n. 286

Art. 77 Costituzione. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

(**Corte costituzionale sent. 128 2008**) la **necessità e l'urgenza** di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un **requisito di validità costituzionale** dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto.

«**il difetto dei presupposti di legittimità** della decretazione d'urgenza, che deve «risultare evidente» in sede di scrutinio di costituzionalità, **una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge**; con ciò, è da escludere l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie»

Nel 2013 la Corte costituzionale viene chiamata a giudicare della legittimità cost. la **legge elettorale n. 270 del 2005**

- **nella parte in cui dispone** per la Camera dei deputati che «qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia conseguito 340 seggi (55% dei seggi), ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza»
- **e nella parte in cui dispone** per il Senato della Repubblica che «nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione regionale non abbia conseguito il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione»




CAMERA DEI DEPUTATI – ELEZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 – RIEPILOGO ITALIA - Circoscrizione ITALIA (617 seggi) (manca Valle d’Aosta: 1 seggio; e manca la circoscrizione “estero”: 12 seggi)		percentuale relativa alle schede con espressione di voto	percent.le relativa ai votanti	Percent.le relativa agli elettori	seggi: numero e percentuale
Elettori	46.905.154				
Voti per la coalizione di centro-sinistra (PD-SEL- Cdem-SVS)	10.047.808	29,55%	28,48%	21,42%	340 (55,10%)
Voti per la coalizione di centro-destra (Pdl-LegaN- Fratelli d’It.-partiti minori)	9.922.850	29,18%	28,13%	21,15%	124 (20,09%)
Voti per Movimento 5 Stelle	8.689.458	25,55%	24,63%	18,52%	108 (17,50%)
Voti per la coalizione di centro (Scelta civica-UDC- Futuro e libertà)	3.591.607	10,57%	10,16	7,67%	45 (7,29%)


SENATO DELLA REPUBBLICA – ELEZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 – CIRCOSCRIZIONE VENETO <u>(24 SEGGI)</u>		percentuale relativa alle schede con espressione di voto	percent. relativa ai votanti	Percent.le relativa agli elettori	seggi: numero e percent.le
Elettori	3.438.790				
Voti per la coalizione di centro-destra (Pdl- LegaN-Fratelli d'It.- partiti minori)	895.425	32,87%		26%	14 (58,33%)
Voti per la coalizione di centro-sinistra (PD- SEL-Cdem-SVS)	681.501	25,01%		19,81%	4 (16,67%)
Voti per Movimento 5 Stelle	670.089	24,59%		19,48	4 (16,67%)
Voti per Lista Monti	299.906	11,00%		8,7%	2 (8,33%)

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 13 gennaio 2014, N. 1	COSTITUZIONE	Legge oggetto del giudizio
Le disposizioni censurate non si limitano ad introdurre un correttivo al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale» ma rovesciano la ratio della formula elettorale.		

(continua)



CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 13 genn. 2014, N. 1	COSTITUZIONE	Legge oggetto del giudizio
<p>In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.</p>	<p>Articolo 1 comma 2 La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>	<p>Le norme della legge 270 del 2005 sul premio di maggioranza sono incostituzionali (vengono perciò annullate: escluse dall'ordinamento giuridico)</p>



Il Governo impugna di fronte alla Corte costituzionale alcuni articoli della **legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti)**,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

comma 2 dell'articolo 117 Cost.

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

.....
s) **tutela dell'ambiente**, dell'ecosistema e dei beni culturali;
.....

Corte costituzionale sentenza 407 del 2002

la lettera s) dell'art. 117 della Costituzione consiste nel riservare allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo **settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.**

Articolo 117, comma 3

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro**; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,

la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa, per le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.



**BED &
BREAKFAST**

legge regionale – disciplina relativa ai bed & breakfast – limite del «diritto privato»

Caso «Bed & Breakfast»

- **Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15**



L.R. Lombardia 16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

Art. 45 - *Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast*

1. È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

2. ... 3. ...

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

.....




1. Comune di Milano emette un **provvedimento di diniego** all'apertura di B&B da parte della signora Laura Lauro, nel suo appartamento in condominio, ma senza autorizzazione della assemblea condominiale
2. La signora Lauro impugna il provvedimento del Comune di fronte al **Tribunale amministrativo**



Tribunale amministrativo

LA LEGGE E' UGU

LAURA LAURO





BED &
BREAKFAST

SENTENZA 14 novembre 2008, N. 369 CORTE COST.

Questa Corte ha precisato che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a **regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.** A tal fine, **la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138.** Tali norme sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

L'attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

SENTENZA 14 novembre 2008, N. 369

Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile

comma 2 dell'articolo 117 Cost.

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

.....

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

.....

LA CORTE COSTITUZIONALE *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo



**BED &
BREAKFAST**



Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio **la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84** la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio «N. Garrone» di Roma



L'art. **28** della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante
«Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5
Il secondo comma dispone che «è garantita la frequenza degli
invalidi e mutilati civili alle scuole dell'obbligo»
Il terzo comma dispone che **«sarà facilitata, inoltre, la
frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie
superiori ed universitarie»**

La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione impugnata, nella prospettazione del giudice a quo, **non assicura ai portatori di handicaps il diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori.**

Il suo tenore non è idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore: a garantirla, cioè, come diritto pieno pur ove non sussistano le condizioni che – se concretamente verificate – ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo comma del medesimo articolo.

Le disposizioni contenute nell'art. 34 **palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona.**

L'art. 38, terzo comma, prescrive che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale»

Se, quindi, l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella propedeutica o inerente alla formazione professionale - che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) – è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore

**Corte
cost.**

**Sent.
215
del
1987**



Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che «**Sarà facilitata**» anziché disporre che «**E' assicurata**» la frequenza alle scuole medie superiori. In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse

**Corte
cost.**

**Sent.
215
del
1987**

